



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

GILIBERTI FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1135/2025 depositato il 14/05/2025

proposto da

P Mi i - M

Difeso da

Matteo Sances - SNCM

ed elettivamente domiciliato presso sances.ma

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce

elettivamente domiciliato presso dp.lecce@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO RECUPERO n. TVMCR REC.CREDITO.IMP 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1895/2025 depositato il 07/11/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, Pi i Me
ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria, impugnando l'atto di recupero n. TVMCR01 5, ricevuto
il 19 marzo 2025, del contributo a fondo perduto, fruito in base all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 e ss. modif.

A fondamento della propria impugnazione, il ricorrente ha addotto i seguenti motivi: 1) Mero errore formale del contribuente nell'attestazione, nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, consistente nella indicazione della sezione 3.12 in luogo della sezione 3.1; 2) Violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per non aver l'Ufficio tenuto conto di quanto obiettato nelle osservazioni allo "schema d'atto" circa l'errore meramente formale commesso, venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata sancito dall'art. 6-bis, comma 4, della medesima legge; 3) in subordine, illegittimità delle sanzioni siccome irrogate in eccesso, giacché esse avrebbero dovuto essere in misura pari al 70% del contributo recuperato, anziché al 100%.

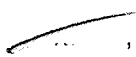
Agenzia delle Entrate DP di Lecce, ritualmente costituita, ha domandato il rigetto dell'avverso ricorso contestando la ricostruzione in fatto e la interpretazione delle norme applicabili.

Il ricorrente replicava all'Ufficio con memoria difensiva in cui assumeva il mero errore materiale nella trasmissione delle dichiarazioni di risoluzione dei contratti di locazione da cui sarebbe, in tesi, scaturito il maggior reddito non dichiarato.

Il giudizio è stato deciso all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Va premesso che attraverso l'atto di recupero n. TVMCR010 , l'Ufficio Controlli di Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecce ha operato il recupero nei confronti dell'odierno ricorrente del contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 D.L. n.34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge n.77 del 17 luglio 2020 e successivamente disciplinato dall'art. 1 D.L. n.41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 69 del 21 maggio 2021.

Il Contributo in esame consiste in un aiuto economico a fondo perduto rientrante nelle misure di sostegno adottate in favore delle imprese, per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica COVID 19.

In particolare il D.L. n.34/2020 (cd. "Decreto rilancio"), all'art. 25, al comma 3, prevedeva, a parziale ristoro delle perdite dei ricavi, un contributo per le attività commerciali con ricavi non superiori a €5 milioni mentre al comma 4 prevedeva che "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019" (art. 25 del D.L. n.34/2020).

Parte ricorrente, attraverso il primo motivo di impugnazione, adduce sostanzialmente di essere incorso in un mero errore materiale e formale allorché nell'attestazione, contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, aveva – peraltro il proprio consulente – indicato la sezione 3.12 in luogo della sezione 3.1 cui aspirava e di cui possedeva i requisiti.

Il Giudicante ritiene convincente la difesa del contribuente vuoi perché supportata da riscontri documentali - ricorrenza dei presupposti della sezione 3.1 (Doc.9); richiesta del contributo operata con richiamo dell'art.25 del D.L. n.34/2020 (Doc.4); registri Iva relativi al periodo aprile 2019/aprile 2020 (Doc.6), da cui si desume il calo di fatturato richiesto dal comma 4 dell'art.25 del D.L. n.34/2020 per il contributo a fondo perduto -, vuoi perché l'Ufficio non ha né nella fase endoprocedimentale né in sede contenziosa, mosso alcuna contestazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per ottenere il contributo previsto dalla sezione 3.1.

Del resto la tesi del mero errore formale, oltre ad essere resa plausibile dal fatto che il contribuente non avrebbe avuto alcun interesse ad indicare l'esistenza di presupposti diversi da quelli posseduti, avendo comunque diritto al contributo a fondo perduto, appare verosimile se solo si pensa alla genesi assai travagliata della procedura per ottenere il beneficio e dunque alla possibilità che anche un operatore – pacifico che la pratica sia stata avviata attraverso un consulente - esperto.

Appare utile a tal fine, evidenziare che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021 aveva previsto che i soggetti beneficiari degli aiuti dovessero presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione, nella quale, fra l'altro, i richiedenti erano tenuti ad attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superava i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19".

Il predetto decreto ministeriale, nel disciplinare le ipotesi di superamento dei massimali previsti e le modalità di restituzione degli aiuti eccedenti tali massimali, rinviava a sua volta ad un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tale Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate veniva emesso per la prima volta in data 27.04.2022 ma successivamente sostituito con altro Provvedimento, sempre a cura del Direttore dell'Agenzia delle entrate, datato 25.10.2022 che a sua volta modificava il precedente modello di dichiarazione per l'attestazione del rispetto dei requisiti del "Temporary Framework" (sezioni 3.1 e 3.12).

Le modifiche succedutesi hanno fatalmente ingenerato confusione non soltanto fra i contribuenti ma altresì fra gli operatori professionali e con ogni probabilità proprio dall'incerto quadro attuativo nel caso di specie è derivato l'errore di compilazione del modello con indicazione al suo interno della sezione 3.12 al posto della sezione 3.1 (Doc.7).

Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore o diversa questione, il ricorso va accolto e l'avviso di accertamento annullato.

Le spese debbono seguire la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo: invero, sebbene l'iniziativa di Agenzia delle Entrate sia scaturita da un legittimo controllo nel corso del quale è stato riscontrato un dato incoerente addebitabile al contribuente, tuttavia la buona fede di quest'ultimo e la sussistenza dei presupposti per godere del beneficio di legge, avrebbe potuto essere riscontrata dall'Ufficio già in fase di endoprocedimentale, laddove, viceversa, a causa della formalistica presa di posizione il contribuente è stato costretto ad intraprendere il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^a, in composizione monocratica,

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti, e rimborso del contributo unificato tributario.

Lecce, 03/11/2025

Il Giudice monocratico

Dr. Francesco Giliberti